

Previdenza complementare: cosa cambia per le assunzioni dal 1° luglio 2026

Nuove regole sulla destinazione del TFR per i neoassunti nel settore privato

Dal 1° luglio 2026 il termine per destinare il TFR si riduce da sei mesi a 60 giorni: il silenzio del lavoratore produce l'adesione automatica alla previdenza complementare.

Dal 1° luglio 2026 sono cambiate le regole sulla destinazione del TFR per i lavoratori dipendenti del settore privato.

La novità più evidente è la riduzione da sei mesi a 60 giorni del termine entro il quale il lavoratore può effettuare la propria scelta. Per le imprese, però, il cambiamento non riguarda soltanto una scadenza più breve.

Al momento dell'assunzione è necessario conoscere la posizione previdenziale del dipendente: occorre verificare se si tratta della sua prima occupazione nel settore privato e, in caso contrario, quale destinazione era stata attribuita al TFR nei precedenti rapporti di lavoro.

Prima assunzione: 60 giorni per scegliere

Il lavoratore alla prima assunzione nel settore privato ha 60 giorni dalla data di assunzione per decidere come destinare il TFR maturando.

Può:

- aderire a una forma pensionistica complementare;
- mantenere il TFR presso il datore di lavoro secondo il regime previsto dall'articolo 2120 del Codice civile;
- non esprimere alcuna scelta.

In quest'ultimo caso, una volta trascorsi i 60 giorni, opera l'adesione automatica alla previdenza complementare.

La nuova disciplina, quindi, non impone al lavoratore di aderire a un fondo pensione: gli consente di scegliere espressamente di mantenere il TFR secondo il regime ordinario. Il silenzio, tuttavia, produce l'adesione automatica.

A quale fondo viene destinato il TFR

Quando il lavoratore non effettua alcuna scelta, il TFR maturando viene conferito alla forma pensionistica collettiva prevista dal contratto o dall'accordo collettivo applicato in azienda.

Se esistono più forme pensionistiche collettive, si considera quella individuata da un accordo aziendale oppure, in mancanza, il fondo al quale aderisce il maggior numero di lavoratori

dell'impresa. Se non è prevista alcuna forma pensionistica collettiva, il TFR viene destinato al fondo residuale individuato dalla normativa, attualmente il Fondo Cometa.

L'adesione automatica decorre dalla data di assunzione. Il datore di lavoro effettua i versamenti dal mese successivo alla scadenza dei 60 giorni, comprendendo anche quanto maturato dall'inizio del rapporto.

Oltre al TFR, vengono destinati al fondo gli eventuali contributi a carico del datore di lavoro e del lavoratore previsti dalla contrattazione collettiva. Il lavoratore con una retribuzione annua lorda inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale INPS può chiedere che non venga trattenuto il contributo a proprio carico.

Non tutti i neoassunti seguono le stesse regole

La disciplina applicabile cambia quando il dipendente ha già avuto precedenti rapporti di lavoro. Non basta, pertanto, conoscere la data della nuova assunzione: occorre ricostruire la scelta effettuata in passato.

Situazione del lavoratore	Cosa deve fare entro 60 giorni	Cosa accade se non sceglie
Prima assunzione nel settore privato	Può aderire a un fondo oppure mantenere il TFR secondo il regime ordinario	Opera l'adesione automatica
TFR già destinato alla previdenza complementare	Deve indicare a quale fondo destinare il TFR maturando	Il TFR viene conferito automaticamente alla forma pensionistica individuata in base al nuovo rapporto di lavoro
TFR precedentemente mantenuto presso il datore di lavoro	Può confermare la scelta oppure aderire a un fondo	La scelta precedente continua a produrre effetti
Posizione presso il precedente fondo integralmente riscattata	Può scegliere nuovamente tra previdenza complementare e regime ordinario	Il TFR continua a essere mantenuto presso il datore di lavoro

Una distinzione particolarmente importante riguarda chi aveva già destinato il TFR alla previdenza complementare. Questa scelta continua a produrre effetti anche nel nuovo rapporto: il lavoratore può individuare il fondo al quale versare il TFR futuro, ma non può tornare a mantenerlo presso il datore di lavoro.

Diversamente, se il TFR era stato mantenuto secondo il regime ordinario oppure la precedente posizione previdenziale è stata integralmente riscattata, il silenzio non determina l'adesione automatica.

In entrambi i casi rimane possibile destinare successivamente il TFR maturando alla previdenza complementare. La scelta a favore di un fondo pensione, una volta effettuata, non può invece essere revocata per il futuro mantenendo nuovamente il TFR presso il datore di lavoro.

Lo sguardo del professionista

Lorenza Panigutti — Consulente del Lavoro

La novità non consiste soltanto nella riduzione del termine a 60 giorni. Il vero punto di attenzione è la qualità delle informazioni raccolte al momento dell'assunzione.

Senza una dichiarazione completa sulla precedente destinazione del TFR, anche la successiva gestione in busta paga può risultare errata. Ritengo quindi che la verifica della posizione previdenziale debba diventare un passaggio stabile della procedura di inserimento del lavoratore.

Non è un adempimento da affidare soltanto al programma paghe: richiede uno scambio tempestivo e corretto di informazioni tra lavoratore, impresa e consulente.

Il primo controllo da effettuare

Le imprese dovrebbero verificare le assunzioni effettuate dal 1° luglio 2026 e accertarsi che, per ciascun lavoratore, sia stata correttamente individuata la situazione previdenziale di partenza.

La dichiarazione del dipendente diventa infatti il presupposto per stabilire quale disciplina applicare e quali saranno le conseguenze dell'eventuale mancata scelta entro i 60 giorni.

Nel prossimo articolo vedremo come tradurre queste regole in una procedura aziendale: quali informazioni acquisire, quale documentazione consegnare e come coordinare impresa, ufficio paghe e consulente del lavoro.

Questo articolo è il primo approfondimento della serie "Previdenza complementare e nuove assunzioni".

Riferimenti: Ministero del Lavoro — Cosa succede quando vengo assunto? (lavoro.gov.it/previdenza-complementare/cosa-succede-quando-vengo-assunto)

Ministero del Lavoro — FAQ sulla previdenza complementare (lavoro.gov.it/previdenza-complementare/glossario-e-faq/faq)

Legge 30 dicembre 2025, n. 199

Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252

Dott. Lorenza Panigutti — Consulente del Lavoro